

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, 06/11/15
Protocollo n. 2104/A1401A
Classificazione 14.140.20

Ai Responsabili/Direttori dei Servizi
veterinari di Area A, B e C delle ASL
piemontesi

LORO SEDI

OGGETTO: Esame trichinoscopico delle carni di suini domestici – deroga ai sensi del Regolamento (UE) n. 1375/2015.

Il 1° settembre 2015 è entrato in vigore il Reg. UE n° 1375 (allegato) che abroga il Reg 2075/2005 e definisce "Norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni".

Sulla base di uno studio dell'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) del 2011, è emerso come la valutazione del rischio legata al pericolo *Trichina* si sia evoluta negli anni fino a rappresentare ad oggi un rischio medio per la salute pubblica.

L'EFSA riconosce infatti la presenza sporadica di *Trichine* nella UE, soprattutto nei suini allevati allo stato brado e in quelli da cortile. Identifica inoltre il tipo di sistema produttivo come principale fattore di rischio per le infezioni. I dati disponibili dimostrano che il rischio di infezioni da *Trichine* nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile, il che, in applicazione delle recenti disposizioni, autorizza anche la possibilità, a determinate condizioni, di derogare al campionamento sistematico delle carcasse al macello nel caso di animali provenienti da allevamenti ufficialmente controllati.

In relazione a quanto sopra esplicitato il Ministero della Salute, con nota prot. N° 0027213 del 27/10/2015 (allegata), ha comunicato che, ricorrendo in Italia le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del suddetto regolamento, "le carni di suini provenienti da un'azienda o da comparto ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata ed il cui stato di indennità è registrato nell'apposita sezione della Banca dati Nazionale dei suini, non devono più essere obbligatoriamente sottoposte all'esame trichinoscopico di cui all'art. 2".

Al fine di poter consentire di usufruire della deroga prevista dal Reg 1375/15 verrà sviluppata sul sistema informativo "Infomacelli" un'opzione che consentirà di visualizzare le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata negli ultimi 3 anni, periodo nel quale gli animali sono stati costantemente sottoposti ai controlli previsti dall'art. 2.

Resta inteso che per le carni destinate ad essere esportate tal quali o previa trasformazione, vigono gli accordi bilaterali con i singoli Paesi Terzi.

Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

OR


Gianfranco CORGIAT LOIA
